



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:	Oggetto
Giuseppe Grasso	Presidente
Valeria Pirari	Consigliere
Cristina Amato	Consigliere
Remo Caponi	Consigliere
Dario Cavallari	Consigliere-Rel.
	PATROCINIO
	SPESE STATO
	R.G.N.
	13922/2024
	CC
	28/01/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 13922/2024 proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

-ricorrente-

contro

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████

-controricorrente-

avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 99/2024 del 18 aprile 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 dal
Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ ha proposto un giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria
di primo grado di Cosenza e, contestualmente, ha presentato istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato.



La Corte di giustizia tributaria di Cosenza ha rigettato detta istanza perché non avrebbe avuto le caratteristiche minime indicate dall'art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002.

██████████ ha presentato opposizione.

Il Tribunale di Cosenza, nel contraddittorio con il solo Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sentenza n. 99/2024, ha accolto il ricorso.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso sulla base di un motivo.

██████████ si è difeso con controricorso.

Il difensore del controricorrente ha depositato, il 7 gennaio 2026, certificato di morte del suo assistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente, si osserva che, nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 ss. c.p.c. sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso (come nella specie), la morte dell'intimato non produce l'interruzione del processo (Cass., Sez. 3, n. 24635 del 3 dicembre 2015).

2) Con un unico motivo la P.A. lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto il giudice del merito non avrebbe tenuto conto della mancata indicazione, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dei codici fiscali dei familiari del richiedente, elemento la cui specificazione sarebbe stata imposta, a pena di inammissibilità, dall'art. 79, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115 del 2002.

La censura è fondata.

La P.A. sostiene che il controricorrente non avrebbe indicato, nella sua istanza di ammissione, il codice fiscale della moglie, familiare titolare di un



reddito specificamente menzionato e si duole del fatto che, nonostante la circostanza fosse stata allegata, il Tribunale di Cosenza non l'abbia valutata.

In primo luogo, si osserva che l'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 prescrive, al comma 1, che "Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22".

Questo importo è stato incrementato a € 11.734,93 dall'art. 1, comma 1, del Decreto 3 febbraio 2023.

Inoltre, con riferimento alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che:

"L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato".



Come rilevato dalla condivisa giurisprudenza penale di legittimità, dall'insieme delle disposizioni appena riportate si evince la rilevanza della mancata indicazione del codice fiscale dei membri del nucleo familiare del richiedente, alla quale è ricondotta specificamente la sanzione dell'inammissibilità.

Infatti, Cass., pen., Sez. 4, n. 7973 dell'11 febbraio 2021, ha chiarito che, in tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l'indicazione del codice fiscale del richiedente e/o dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza, non potendo conferirsi effetto sanante alla eventuale possibilità per il giudice di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a corredo della stessa (nello stesso senso, Cass., Sez. 4, n. 5314 del 22 novembre 2016, dep. 2017; Cass., Sez. 4, n. 45 del 20 settembre 2007, dep. 2008; Cass., Sez. 4, n. 23591 del 4 marzo 2004).

In particolare, a tutto in tesi concedere, si osserva che dalla documentazione in atti che, non solo l'istanza non era corredata dai codici fiscali dei membri del nucleo familiare del controricorrente, ma che lo stesso non ne aveva indicato nemmeno data e luogo di nascita, così impendendo l'extrapolazione di detti codici sulla base delle dichiarazioni già contenute in tale istanza.

Il giudice del merito non risulta, in effetti, avere tenuto conto di questo fatto e, quindi, la censura va accolta.

3) Il ricorso è accolto in applicazione del seguente principio di diritto:

«In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l'indicazione nella relativa istanza del codice fiscale del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza».

La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Cosenza, in persona di diverso magistrato, il quale deciderà la causa nel merito, regolando anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte,



- accoglie il ricorso;

- cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Cosenza, in persona di diverso magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 28 gennaio 2026.

Il Presidente
Giuseppe Grasso

